



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PADOVA - Sezione penale

COMPOSIZIONE COLLEGIALE

Dott. Alessandro	Apostoli	Presidente	composta da:
Dott. Nicoletta	Stefanutti	Giudice	
Dott. Elena	Lazzarin	Giudice	

alla pubblica udienza del 17 luglio 2013 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

[redacted], nata a [redacted] il [redacted] e residente a Padova, [redacted] libera presente

Difesa dall'avv. Massimiliano NICOLAI del foro di Ravenna di fiducia.

IMPUTATA

del reato di cui agli artt. 3, comma 1° lett. b), della Legge 13/10/1975, n. 654, 61 n. 10 c.p., perché, postando sul proprio profilo Facebook la frase: "Ma mai nessuno che se la stupri, così tanto per capire cosa può provare la vittima di questo efferato reato ??? Vergogna!" accompagnata dalla fotografia di Cecile Kyenge, istigava a commettere violenza sessuale (stupro), per motivi razziali, nei confronti della suddetta Cecile Kyenge, Ministro dell'Integrazione nell'attuale Governo della Repubblica e, in quanto tale, esercente una pubblica funzione, commettendo il reato contro di lei a causa della funzione esercitata.

In Padova, accertato il 13/6/2013

N. 1615/13	Reg. Sent.
N. 1641/13	R.G. Trib.Col.
N. 7952/13	R.G.N.R.
Data del deposito	
IL CANCELLIERE B3 Elena B. [signature]	
Data di irrevocabilità	
N.	Reg. Esec.
N.	Camp. pen.
Redatta scheda il	

PARTI CIVILI:

COMUNE DI PADOVA in persona del sindaco pro tempore **ROSSI IVO** nato il 18/3/1955 a Padova,

Difeso dall'Avv. **GIORGIO GARGIULO** del foro di Padova.

ASSOCIAZIONE ASGI in persona di **TRUCCO LORENZO** nato il 7/2/1948 a Novi Ligure;

Difeso dall'Avv. **FEDERICA PANIZZO** del foro di Verona.

ASSOCIAZIONE RAZZISMO STOP in persona di **MENEGAZZO ISABELLA** nata il 3/2/1974 a Dolo,

Difeso dall'Avv. **AURORA D'AGOSTINO** del foro di Padova.

ASSOCIAZIONE GIURISTI DEMOCRATICI DI PADOVA "GIORGIO AMBROSOLI" in persona di **ARNAU LEONARDO** nato il 16/9/1972 a Potenza;

Difeso dall'Avv. **AURORA D'AGOSTINO** del foro di Padova.

PM: Dr. Sergio Dini sost. Proc.

CONCLUSIONI PM: non concessione delle attenuanti generiche, anni 1 mesi 4 reclusione , pena sospesa, pene accessorie art. 1 d.l. 122/93 l. 205/93, divieto di partecipare a propagande elettorali per una durata di anni 3.

PC Avv. Gargiulo: condannarsi l'imputata a pena di giustizia, risarcimento danni morali € 25000, danni all'immagine € 25000, provvisoriale € 12000. Rifusione delle spese di costituzione.

PC Avv. Panizzo: condannarsi l'imputata a pena di giustizia, risarcimento danni € 15000, provvisoriale € 10000. Rifusione spese di costituzione.

PC Avv. D'Agostino: condannarsi l'imputata a pena di giustizia, risarcimento danni € 10000 per ogni PC costituita, rifusione spese di costituzione.

DIFESA: assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato.

MOTIVAZIONE

██████████ è stata tratta a giudizio con rito direttissimo, ex artt. 449 c.p.p. e 8 bis d.l. 26.4.1993 n. 122 (convertito con l. 25.6.1993 n. 205), per rispondere dell'imputazione riportata in rubrica.

All'udienza del 1.7 u.s. - svoltasi alla presenza dell'imputata - venivano ammesse come parti civili il Comune di Padova e le associazioni nominativamente indicate in atti (v. ordinanza allegata a verbale e verb. sten. pag. 11 ss.) e, su richiesta di termine avanzata dalla ██████████, veniva disposto rinvio all'udienza del 15 successivo dalla quale peraltro, per le ragioni e con le conseguenze riportate a verbale, derivava ulteriore rinvio al giorno 17. In tale ultima data sono state ammesse tutte le prove richieste dalle parti, con conseguenti acquisizione di documentazione di varia natura ed escussione di testi e vi è stato l'esame dell'imputata; si è poi svolta la discussione.

Secondo quanto esposto dal dirigente della locale Digos (teste Stefano Fonzi) personale di tale ufficio aveva svolto immediate indagini in ordine alla notizia di un *post*, attribuito alla Valandro, che aveva *"determinato a livello nazionale un forte clamore sulla stampa"* (pag. 11 v. s.). Era risultato che in data 12.6. u.s. l'attuale imputata aveva condiviso sul suo profilo *facebook* la notizia di un'aggressione a sfondo sessuale che si sarebbe verificata a Genova e di cui sarebbe stato autore un cittadino somalo pubblicata in rete da parte di un sito (*"tuttiicriminidegliimmigrati.com"*). Nel profilo dell'imputata era presente la foto della ministra Kyenge, precedentemente *"postata"*, e la ██████████ aveva inserito un suo commento, quello riportato integralmente in imputazione (*"mai nessuno che se la stupri così tanto per capire cosa può provare la vittima di questo efferato reato??? vergogna!"*). Era inoltre stato esaminato il contenuto di un'intervista radiofonica rilasciata da parte della ██████████ il giorno successivo, dopo che la vicenda aveva avuto quella risonanza alla quale si è fatto cenno e dopo che il commento era stato rimosso. Accertata, oltre all'identità, la qualità della ██████████ di consigliere di quartiere per una formazione politica, era infine stata compiuta una verifica sui commenti da parte di altre numerose persone in ordine a quanto *"postato"* dalla stessa (in particolare sul sito già nominato e sul gruppo *facebook* *"io sto con Dolores"*).

Va subito osservato che i dati di fatto della vicenda sinora menzionati si debbono ritenere effettivamente svolti nei termini richiamati, per la precisione dell'esposizione testimoniale citata e perché ammessi da parte della stessa ██████████. L'imputata ha infatti risposto affermativamente alla domanda rivolta al riguardo da parte della Difesa aggiungendo (pagg. 36 ss. verb. sten.) che il suo agire era stato *"dettato da un atto impulsivo"*, senza intenzione di *"augurare del male ad un'altra donna"*, in particolare perché le era *"passato davanti"* un episodio di molestia *"da parte di una persona che non era italiana"* di cui tempo addietro era stata vittima sua figlia.

Una più approfondita analisi merita questa spiegazione fornita da parte dell'imputata in ordine alle ragioni che l'avrebbero portata a comporre la frase incriminata. Innanzitutto la causa dell'"esasperazione" affermata dall'imputata (v. anche il contenuto dell'intervista radiofonica già ricordata) non risulta nemmeno provata. Il suo racconto sul punto è infatti del tutto carente di particolari ed estremamente vago, privo persino di plausibilità per quanto riguarda una neppure troppo velata accusa mossa alle forze dell'ordine di avere trascurato la vicenda. Il teste Fonzi ha riferito (pag. 16) che nulla era emerso al riguardo; l'episodio di molestia è stato frammisto da parte dell'imputata con altri aspetti diversi, quali il degrado del quartiere Arcella - Borgomagno, per cui non risulta chiaro neppure quale importanza la [REDACTED] abbia inteso in realtà attribuirgli. Le testimonianze introdotte da parte della Difesa (teste Goisis in particolare) non apportano elementi di rilievo limitandosi a riferire quanto asserito da parte dell'imputata stessa una volta venuta a conoscenza del clamore suscitato e dell'iniziativa giudiziaria intrapresa nei suoi confronti.

La negazione dell'imputata di ogni intendimento malevolo, prima che irrilevante, non è in linea con altra sua affermazione, secondo cui si sarebbe trattato di "*una battuta così*" (pag. 49 v. s.). In ogni caso ciò non può certamente scriminare la frase e la complessiva attività posta in essere da parte dell'imputata che non è stata in grado di fornire alcuna reale spiegazione delle ragioni per le quali la notizia del fatto accaduto a Genova l'abbia spinta a "chiamare in causa", nel pesante modo riportato in contestazione, proprio la ministra Kyenge. Le sue risposte (meglio: non risposte) alle domande formulate dal P.M. (v. pagg. 39 ss. v. s.) e dalle parti civili al riguardo sono prova evidente della sua consapevolezza che la frase in questione - dall'inequivoco tenore letterale - trova l'unica spiegazione possibile proprio nel collegamento tra l'autore del fatto di Genova e la ministra Kyenge in base alla provenienza geografica, al colore della pelle, alla "razza". La stessa imputata ha dovuto riconoscere che non vi era stata una qualche forma di intervento e tantomeno alcuna presa di posizione da parte della ministra che potesse adombrare una giustificazione in ordine a tale fatto. Non è, in conseguenza, possibile alcuna interpretazione alternativa a quella di un preciso pregiudizio razzista estrinsecatosi in un invito esplicito allo stupro nei confronti della ministra in quanto "meritevole" di ciò per le sole circostanze, da un lato, di condividere con il personaggio di Genova una (vaga e pure imprecisa) provenienza geografica ed il colore della pelle (ovvero due caratteristiche che la descriverebbero e la connoterebbero come appartenente ad una "razza" comune con tale personaggio) e, d'altro lato e in forza del suo ruolo pubblico, di rappresentare tutti i componenti di tale "razza". E', in altri termini, evidente che alla base del comportamento tenuto dall'imputata vi è proprio il pregiudizio razzista per cui una persona andrebbe valutata per alcune caratteristiche che si presumono fondamentali, quali appunto il colore della pelle o la mera provenienza geografica, e per quello che essa rappresenterebbe e non invece per quello che essa fa.

1/1/1/1

Posto, per altro verso, che l'incitamento allo stupro e la provocazione alla violenza sono indiscutibili, data la formulazione lessicale adoperata, il comportamento della [redacted] integra la fattispecie di reato contestata non essendo, naturalmente, richiesto che tali incitamento e provocazione siano stati effettivamente raccolti (v. anche S.C. sez. 1° sent. 26.11.1997 n. 724).

Riassuntivamente: a) non vi è dubbio circa la correlazione tra lo scritto della [redacted] e la foto della ministra ancorché tale foto non sia stata "postata" da parte dell'imputata (ciò risulta evidente dall'esame del contesto; la stessa imputata si è limitata a sostenere, in maniera totalmente priva di senso, che avrebbe potuto "esserci la faccia di qualcun altro" - pag. 40 verb.); b) in ragione di quanto già detto non vi è spiegazione possibile della frase diversa da quella a sfondo razzista; c) vi è stata da parte dell'imputata istigazione nel senso previsto dalla norma incriminatrice, dato che tale termine va naturalmente letto ed interpretato alla luce dell'ampio dibattito di dottrina e di giurisprudenza che lo ha riguardato e che si è incentrato sulla verifica della compatibilità di un'incriminazione di apologia o, appunto, di istigazione con quanto previsto dall'art. 21 della Carta costituzionale.

Per dar conto delle valutazioni poste a base della presente decisione in ordine a tale ultimo punto pare sufficiente, trascurando l'analisi di questioni squisitamente semantiche, richiamare un cammino interpretativo che prende le mosse dalla considerazione che istigare significa essenzialmente tenere un comportamento inteso a far sì che altri si determini a compiere un'attività illecita, si riallaccia alla fondamentale sentenza 65/1970 della Corte costituzionale (in particolare nel punto in cui è stato ribadito che la libertà di manifestazione del pensiero trova dei limiti nella protezione di beni di rilievo costituzionale) per arrivare ad aderire a quanto espresso da parte della S.C. in ordine alla manifesta infondatezza di questioni di costituzionalità prospettate con riguardo anche alla norma incriminatrice in questione (S.C. sez. 5° sent. 24.1.2001 n. 31655 e sez. 3° sent. 7.5.2008 n. 37581). La riprova di quanto sia stata effettiva e pericolosa l'attività di istigazione posta in essere da parte della [redacted] emerge dalla considerazione del mezzo usato e del contesto in cui tale azione istigatrice è stata posta in essere: mezzo che assicura una capillare diffusione, contesto di dibattito acceso. A ben vedere e solo per completezza il riscontro della fondatezza di queste conclusioni è fornita dal contenuto dei messaggi successivi di altre persone provocati dall'intervento della [redacted] (riferiti dal teste Fonzi e documentati in atti) nessuno dei quali, pur nella diversità di ciascuna impostazione, pone in dubbio il collegamento e l'interpretazione appena esaminati sub a) e b), mentre quelli di adesione alla frase della [redacted] esprimono proprio "auspici ed intendimenti" di tenore analogo a quello espresso da parte dell'imputata e dunque riflettono un contesto rispetto al quale la frase di incitamento della [redacted] non può neppure essere ritenuta priva di ogni possibilità di effetto pratico.

Quanto alla pena va innanzitutto osservato che non sono emerse, né per vero sono state neppure concretamente argomentate, ragioni, diverse dal dato della mera incensuratezza, per le quali la [REDACTED] potrebbe essere ritenuta meritevole dell'applicazione delle attenuanti generiche. Oltre al particolare rilievo negativo che alle sue affermazioni va attribuito sulla base del ruolo pubblico, ancorché strettamente locale, della [REDACTED], anche il suo comportamento successivo al fatto in esame risulta, a ben vedere, improntato a dati da valutare negativamente. L'imputata si è limitata infatti ad un'impraticabile negazione di un intendimento che, per contro, viene rivelato da ogni logica interpretativa ed è arrivata a cercare di alleggerire la propria situazione processuale con affermazioni che, come si è avuto modo di esaminare, risultano tanto prive di credibilità quanto rasantanti profili calunniosi nei confronti delle forze dell'ordine.

Facendo applicazione dei canoni previsti dall'art. 133 c.p. e specificamente tenendo presente la particolare gravità della manifestazione di violenza oggetto dell'istigazione, pena equa è quella di un anno ed un mese di reclusione (p.b. pari ad un anno con aumento per l'aggravante la cui sussistenza non appare discutibile). Si può applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena in base ad una ragionevole previsione che tutta la vicenda processuale che l'ha vista coinvolta ed in particolare la condanna subita possano portare a rielaborazioni critiche da parte della [REDACTED] e, in conclusione, ad evitare la commissione di ulteriori reati. Non si ritiene di dover sottoporre tale beneficio alla subordinazione richiesta dalle parti civili perché non emergono ragioni per "rafforzare" oltre l'usuale la tutela in ordine alla prognosi cui si è fatto cenno.

Segue la pena accessoria ex art. 1, 1° comma bis lett. d) d.l. 122/93, determinata nella durata di tre anni, apparendo necessario un allontanamento della [REDACTED] dalla possibilità di svolgere attività rispetto alle quali il reato da lei commesso è di particolare significato e momento.

Quanto alle condanne al risarcimento nei confronti delle pp.cc. che seguono alla dichiarazione di responsabilità penale della [REDACTED] va richiamata innanzitutto la già citata ordinanza di ammissione delle stesse al fine di considerare la diversa natura ed i differenti ruoli di tali parti civili e, tenendo presente la natura essenzialmente morale del danno da sottoporre a risarcimento, esso va determinato in misure diverse: specificamente secondo quanto stabilito in dispositivo.

Per quanto attiene alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio si considerano, da un lato, le richieste avanzate al riguardo e, per altro verso, lo sviluppo processuale nonché il numero delle parti rappresentate. Ciò comporta che esse vanno liquidate in 1.500 euro per il Comune di Padova, in 1.332 euro per l'Asgi, in 1.800 euro per le rimanenti parti civili.

Si applica la norma di cui all'art. 544 3° comma c.p.p.

11

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 e 538 c.p.p.;

dichiara

██████████ responsabile del reato a lei ascritto e la condanna alla pena di 1 anno ed 1 mese di reclusione. Sospensione condizionale della pena. Pena accessoria ex art. 1, 1° comma bis lett. d) d.l. 122/1993 per la durata di tre anni.

condanna

la ██████████ al risarcimento dei danni in favore delle pp.cc. liquidando tali danni: per il Comune di Padova in euro 10.000 (diecimila) e le relative spese di costituzione e patrocinio in euro 1.500 (millecinquecento) oltre ad accessori di legge; per ciascuna delle altre pp.cc. (Giuristi democratici, Razzismo non stop, Asgi) in euro 1.000 (mille) liquidando le spese di costituzione e patrocinio per le prime due in complessivi euro 1,800 (milleottocento) e per l'ultima in euro 1.332 oltre accessori di legge.

Visto l'art. 544 3° comma c.p.p. termine di giorni sessanta.

Padova, 17 luglio 2013.

IL CANCELLIERE ES
Elena BUCCHINI

il Presidente est.

TRIBUNALE DI PADOVA
Cancelleria Penale del Dibattimento

Annotazioni alla sentenza N. 1615/13 Reg. Sent.

Sentenza depositata il 17.8.13

Il Funzionario Giudiziario / Cancelliere

IL CANCELLIERE ~~SS~~
Elena BULDRINO

Si attesta che nel procedimento relativo alla presente sentenza l'imputato non ha sofferto custodia cautelare, nè altre misure restrittive.

Padova, il 18.07.13

Cancelliere ~~SS~~
Barbara QUARTA

Il Funzionario Giudiziario / Cancelliere

Estratto Sentenza Contumaciale notificato all'imputato in data _____

Comunicata al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia ex art. 585 C.P.P. e 84 Disp.Att. CPP il _____ con Mod. 28 n. _____.

Sentenza non impugnata e passata in giudicato in data _____

Il Funzionario Giudiziario / Cancelliere

Trasmesso estratto esecutivo il: _____

Scheda redatta il _____

Numero Mod. 3/A/SG: _____

(Registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito)